



**Ministero della Giustizia**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE NAPOLI POGGIOREALE "G.SALVIA"

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli Poggioreale** – con sede in Napoli alla Via Nuova Poggioreale 177 – C.A.P. 80143

E

**Parco Archeologico di Pompei** con sede legale in Pompei, via Plinio n.26, nella persona del Direttore dott. Gabriel Zuchriegel

E

**Tribunale di Sorveglianza di Napoli**, con sede in Napoli (presso Nuovo Palazzo di Giustizia Torre C Centro Direzionale – C.A.P. 80143), rappresentato dalla Presidente dott.ssa Patrizia Mirra

E

**Garante dei diritti delle persone private della libertà personale** – (d'ora in poi denominato Garante regionale) prof. Samuele Ciambriello (con sede in Napoli Centro Direzionale Isola F8 – C.A.P. 80143)

### **SOTTOSCRIZIONE D'INTENTI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

**Per l'inserimento lavorativo dei detenuti in attività di ordinaria manutenzione del Parco**

**Archeologico di Pompei**

### **VISTO CHE**

- Nello spirito dell'art. 27 della Costituzione, il trattamento rieducativo dei condannati deve tendere al reinserimento sociale degli stessi;
- Ai sensi dell'art. Art. 15 della Legge 354/75 il lavoro all'interno e all'esterno degli Istituti Penitenziari, anche accompagnato da opportune iniziative di formazione e tutoring, rappresenta strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento sociale dei soggetti detenuti in espiazione di pena definitiva;

- L'art. 20 della Legge 354/75, come modificato dal D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ("Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario"), prevede che "negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale.
- L' Art. 20-ter della Legge 354/75, come modificato dal D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ("Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario"), prevede che "I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
- Il D.P.R. 230/2000, Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, prevede:
  - all'art. 1 che "il trattamento rieducativo(..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
  - all'art. 27 che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";

- all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
- il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria, intende promuovere ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle attività lavorative in favore della popolazione detenuta, al fine di ridurre il rischio di recidiva e recuperare alla comunità il reo, individuando, in sinergia con la Magistratura di Sorveglianza e con gli Enti territoriali, percorsi di riabilitazione e reinserimento sociale in favore di soggetti condannati definitivi in espiazione di pena, ponendo attenzione anche alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione del reato;
  - Lo sviluppo di occasioni di reinserimento occupazionale rendono la detenzione un'occasione di formazione e recupero, nell'ottica di una diversa connotazione della pena che possa coinvolgere il detenuto in un'esperienza autenticamente produttiva e professionale promossa in collaborazione con le forze economiche produttive;
  - la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
  - la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare il comma 23;
  - il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  - il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

#### **PREMESSO CHE**

- il mandato istituzionale dell'Amm.ne penitenziaria è finalizzato al reinserimento sociale dei condannati e degli internati ed ha come fondamentale obiettivo

l'occupazione lavorativa durante l'espiazione della pena o della misura di sicurezza, anche al fine di garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di competenze e conoscenze professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva;

- in particolare, la Casa Circondariale "Giuseppe Salvia" di Napoli intende promuovere interventi trattamentali, interagendo con gli Enti pubblici e privati, nazionali e locali, per favorire una programmazione comune utile al perseguimento dell'inclusione sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale;
- Lo sviluppo di occasioni di reinserimento occupazionale richiede il coinvolgimento sinergico delle istituzioni e dei diversi soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;

#### **ATTESO CHE**

- La Casa Circondariale "Giuseppe Salvia" è informata all'attuazione del principio, di matrice Costituzionale, secondo cui il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e tendere alla rieducazione del condannato, oltre che assicurare il rispetto della dignità della persona;
- L'Istituto autonomo "Parco Archeologico" di Pompei intende favorire, anche attraverso un avvicinamento al **patrimonio culturale** interventi di politica attiva del lavoro a favore di lavoratori e persone appartenenti a categorie in condizioni di svantaggio e che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, impiegandoli in attività di lavoro di pubblica utilità per interventi di manutenzione ordinaria e/o supporto agli uffici amministrativi consistenti in attività di digitalizzazione ed archiviazione documenti;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti adottano il seguente Protocollo per la formazione e integrazione negli istituti penitenziari nonché per la definizione di un percorso comune volto alla sistematizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alla progettazione delle azioni dirette a consolidare la collaborazione tra gli enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa.

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

## **Art. 1**

### **Oggetto e Finalità**

La Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” e l’Istituto autonomo “Parco Archeologico” di Pompei si impegnano, con le modalità di cui al successivo Art. 6, ad una proficua collaborazione per lo sviluppo di sinergie di interventi utili a favorire l’inclusione sociale dei soggetti sottoposti a procedimenti penali attraverso opportunità di lavoro nell’ambito di futuri progetti condivisi tra le Parti, tali da consentire:

- L’accrescimento del senso di responsabilità e autonomia dei soggetti coinvolti verso la collettività;
- La motivazione e l’interesse da parte dei soggetti selezionati per le professionalità da acquisire nell’ambito del presente accordo utile a possibili impieghi futuri;
- Sviluppo della cultura della restituzione, intesa come riparazione indiretta dei danni provocati dai reati, come possibile strumento per il ripristino del patto sociale.
- Ridurre i rischi di recidiva.

## **Art. 2**

### **Obiettivi specifici del progetto**

Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un programma formativo qualificante a favore dei detenuti, finalizzato all’acquisizione di competenze utilmente spendibili nel mondo del lavoro, nell’intento di contribuire ad arginare il problema della carenza di inserimenti lavorativi professionalizzanti per soggetti in esecuzione penale.

Le Parti quindi potranno individuare specifiche attività lavorative da realizzarsi presso il Parco Archeologico di Pompei selezionando soggetti in stato di detenzione, con l’obiettivo di accrescerne le competenze professionali per un futuro inserimento nel mercato del lavoro.

## **Art. 3**

### **Referenti**

Il Parco Archeologico di Pompei indica come referente per il presente protocollo l’avvocato Marco Rovito.

La Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” indica come referente la Dottoressa Maria Rosaria Porzio.

## **Art. 4**

### **Impegni comuni**

La Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli Poggioreale e l’Istituto autonomo “Parco Archeologico” di Pompei nell’attuazione del presente Protocollo d’intesa, faranno riferimento alle rispettive risorse professionali e strumentali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e ciascuno sopporterà il proprio costo.

Le Parti individueranno programmi ed azioni, nei campi di comune interesse, connessi con l’oggetto del presente Protocollo d’intesa e metteranno a disposizione il proprio personale, in relazione alle singole iniziative che saranno attivate ai sensi del successivo art 6. In ogni caso, ognuna delle Parti provvederà, sulla base della legislazione vigente, alla informazione e formazione del personale coinvolto nelle iniziative.

La Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” e l’Istituto autonomo “Parco Archeologico” di Pompei si impegnano a garantire la massima diffusione del presente Protocollo d’intesa, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi, fermo restando che ogni contenuto, materiale di diffusione e/o promozione della presente iniziativa dovrà essere stata oggetto di specifico accordo scritto tra le parti.

La Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” e l’Istituto autonomo “Parco Archeologico” di Pompei si rendono disponibili, altresì, a contribuire all’attuazione di progetti simili, nel rispetto degli obiettivi individuati nel presente Protocollo, in collaborazione con soggetti pubblici o privati interessati alla partecipazione al programma.

La Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” si impegnerà a garantire la sorveglianza dei detenuti ammessi all’esecuzione dei lavori di pubblica utilità manlevando il Parco Archeologico di Pompei da qualunque responsabilità dovesse derivare, a qualunque titolo, dalla presente convenzione.

Il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania si impegna ad assicurare i fondi per la copertura delle spese per la Responsabilità Civile per ciascun detenuto incaricato

dell'esecuzione del progetto, provvedendo ad erogare direttamente alla Casa Circondariale il relativo importo previsto per l'avvio dell'attività di P.U.; il Garante si impegna altresì a corrispondere a ciascun detenuto ammesso all'attività di P.U., una borsa lavoro per la durata massima di mesi 6 (sei) pari ad un totale di Euro 1.000 che sarà erogato direttamente alla Direzione della Casa Circondariale al momento del rendiconto.

## **ART. 5**

### **Durata**

Il presente Protocollo d'intesa e i successivi specifici accordi che potranno essere sottoscritti ai sensi del successivo Art. 6 avranno un termine di validità di 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

## **Art. 6**

### **Modalità d'esecuzione**

La Casa Circondariale si impegna a individuare i soggetti in esecuzione penale ritenuti idonei all'attività di lavoro di pubblica utilità dall'Equipe di Osservazione e Trattamento. L'adesione al progetto avverrà in ogni caso su base volontaria e sarà sottoposta al giudizio della Magistratura di Sorveglianza.

L'ente Parco consente che nr. 5 (cinque) soggetti l'anno svolgano presso le sedi del Parco le attività di lavoro di pubblica utilità non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli impegni assunti in forza della presente convenzione.

Il programma esecutivo sarà redatto dalla Casa Circondariale d'intesa con il Parco Archeologico di Pompei.

## **Art. 7**

### **Oneri**

Il presente atto non comporta oneri finanziari per il Parco.

## **Art. 8**

### **Sicurezza- Garanzia Assicurativa**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che la Casa Circondariale "Giuseppe Salvia" di Napoli Poggioreale assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

Il personale di entrambe le parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti, disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di

vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto verrà impegnato a svolgere le attività.

La Casa Circondariale "Giuseppe Salvia" provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative ai detenuti e/o soggetti ospitati e ad ulteriori professionalità che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

## **Art. 9**

### **Trattamento Dati**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte -dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del

medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

## **Art. 10**

### **disposizioni generali e finali**

Il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 10 pagine, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di l'imposta di registro per il caso d'uso in modo virtuale a carico della Casa Circondariale.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti,

Pompei, 16 ottobre 2023

Per il Parco Archeologico di Pompei

dr. Gabriel Zuchtriegel \_\_\_\_\_

Per il Tribunale di Sorveglianza di Napoli

dr.ssa Patrizia Mirra \_\_\_\_\_

Il Garante regionale per la Campania

Prof. Samuele Ciambriello \_\_\_\_\_

Per la Casa Circondariale "Giuseppe Salvia" di Napoli

dr. Carlo Berdini \_\_\_\_\_